



DI LUCIA BASILE

Sulla invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento tramite Posta elettronica certificata, ancora una volta la Giurisprudenza si pronuncia in conformità alle osservazioni Lapet. A confermarlo la Commissione tributaria provinciale di Savona che, con le recenti sentenze n. 100/2017 e n. 101/2017 del 10 febbraio 2017, ha precisato che è nulla la cartella di pagamento via Pec, in quanto il documento allegato nella versione Pdf, non può essere considerato un valido documento informatico, bensì una semplice copia informatica e come tale priva di qualsivoglia valore probatorio. «È di tutta evidenza che una semplice copia non può mai assumere un valore giuridico. Il sistema Pec non può garantire infatti che il documento allegato sia effettivamente l'originale», ha commentato il presidente nazionale Roberto Falcone. Inoltre, la Pec non garantisce neanche l'effettiva consegna al destinatario, come invece avviene con la notifica a mezzo messo in quanto pubblico ufficiale. I tributaristi concordano quindi che la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec, non equivale all'avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni. Senza considerare la conseguente incertezza sui termini di decorrenza dell'atto ai fini della presentazione di ricorso o appello. «La notifica tramite Pec è pertanto uno strumento costituzionalmente illegittimo poiché, in termini di sistema, non garantisce alcuna libertà al destinatario al fine di poter scegliere modalità, tempi e dinamica di ricezione dell'atto o del documento informatico ed eventualmente di poter esprimere rifiuto», ha aggiunto Falcone. Ma veniamo ai fatti. La vicenda trae origine da due eventi collegati a una stessa srl di Savona a cui Equitalia aveva notificato tramite Pec,

La Lapet sul valore probatorio della Posta elettronica certificata

Notifiche, la Pec non basta Nulla la cartella di pagamento. È un pdf

una intimazione di pagamento per presunte cartelle di pagamento notificate in precedenza. La Società proponeva ricorso dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Savona, la quale accoglieva il ricorso, nonostante l'Agente della riscossione avesse dimostrato la notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 26 del dpr n. 602 del 1973. Secondo i giudici, però, l'Agente della riscossione si era limitata ad allegare il pdf della cartella alla Pec, non rispondendo così alle caratteristiche necessarie per poter essere considerato un documento informatico. La società, aveva, infatti, predisposto una perizia in base alla quale il consulente tecnico d'ufficio del tribunale, precisava che dall'esame dei documenti inviati via Pec da Equitalia, si conclude che gli stessi sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale, e

non rispondenti a criteri di univocità ed immutabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall'attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indebitamente dalle disposizioni normative. «Ben venga l'intenzione del legislatore di incentivare l'utilizzo dei sistemi informatici al fine di ottenere una riduzione degli oneri sia per i contribuenti che per la stessa pubblica amministrazione», ha precisato il presidente, «tuttavia resta fondamentale garantire il diritto di difesa del contribuente». Al fine dunque di assicurare una sempre maggiore compliance tra Pubblica amministrazione e cittadino, il quale deve avere sempre chiarezza e conoscenza dell'atto notificato, la Lapet torna a suggerire, in aggiunta alla Pec, l'utilizzo della firma elettronica digitale o il deposito elettronico dell'atto presso soggetti terzi qualificati digitalmente.

Mediazione, istituto ora mai imprescindibile

Di mediazione si deve parlare. Alla luce delle proposte recentemente avanzate al ministro della giustizia Andrea Orlando e dalla preposta commissione ministeriale incaricata di rivedere il sistema delle ADR (Alternative dispute resolution), la Lapet torna ad accendere i riflettori sull'importanza di tale istituto. «La mediazione in Italia non ha avuto un percorso facile, sin dalla sua emanazione. Basti rammentare le varie modifiche intervenute e come essa sia stata osteggiata fino a portare all'abrogazione della sua obbligatorietà con la sentenza 272/2012 della Corte costituzionale», ha ricordato Antonio Amendola, responsabile AdrMedilapet, l'organismo proprio di mediazione della Lapet. Con l'emanazione del dl 69/2013 che ha modificato l'art. 5, comma 1-bis del dlgs 28/2010, è stata poi reintrodotta l'obbligatorietà dell'istituto con natura transitoria e sperimentale: per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della riforma (21 settembre 2013) e, quindi, fino al 21 settembre 2017. Dopo tale data, le previste materie non saranno più soggette alla disciplina della mediazione obbligatoria. Nel contempo, va riconosciuto che il ministro della giustizia Orlando ha più volte affermato che, di fronte al pesante fardello rappresentato dall'arretrato civile, bisognava intervenire favorendo strumenti di risoluzione alternativi alla giurisdizione già presenti nell'ordinamento e in particolare a un ulteriore allargamento delle materie obbligatorie destinate alla mediazione. A tal fine, nel marzo scorso è stata istituita una commissione di studi ad hoc, con la finalità di segnalare proposte dirette all'armonizzazione e razionalizzazione del quadro normativo vigente. Entrando ora nel merito della proposte contenute nella relazione consegnata al Ministero, «ci trova decisamente concordi la proposta relativa all'opportunità che sin dal primo incontro la procedura diventi immediatamente operativa. Riteniamo altresì necessario il rafforzamento alla partecipazione diretta delle parti», ha spiegato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. A supportare tale misura ci sono anche i dati statistici che dimostrano come, con la partecipazione diretta delle parti, aumentano le risoluzioni delle controversie. Infatti, quando la parte invitata compare, e ciò accade nel 44,9% dei casi, l'esito positivo delle mediazioni è del 43,5%. Per ciò che attiene invece la previsione dell'estensione fino al 21 settembre 2023 dell'obbligatorietà, i tributaristi hanno sollevato qualche perplessità. «Sebbene tale misura consentirebbe la sopravvivenza dell'istituto, lo stesso rischia di finire, ancora una volta, nel limbo della provvisorietà» ha aggiunto Falcone. In merito poi all'ampliamento delle materie obbligatorie, i tributaristi ritengono sia necessario fare ancora di più. Un altro tassello importante è la previsione dell'obbligo di partecipazione per le Pubbliche amministrazioni e il non dar luogo a responsabilità amministrative e contabili per il rappresentante dell'Ente, salvo nei casi di dolo o colpa grave. Circa la proposta di cui all'art. 3-bis agli organismi di mediazione è vietato lo svolgimento della propria attività presso un qualunque studio professionale, Amendola ha precisato: «La suddetta previsione, combinata con l'art. 18 del dlgs 28/2010 che assegna la possibilità, ai consigli degli ordini forensi, di istituire organismi presso ciascun tribunale, fornisce un indubbio vantaggio agli stessi, rispetto agli altri organismi che dovrebbero invece sopportare ingenti costi per poter aprire le proprie sedi». Importanti sono poi le misure rivolte a fornire informazioni al pubblico (art. 21). «Un aspetto questo fondamentale per favorire la diffusione della cultura della mediazione, sebbene, per poter raggiungere gli obiettivi di diminuzione dell'arretrato civile e di semplificazione della giustizia, bisognerebbe porre in essere una massiccia campagna mediatica che faccia conoscere ai cittadini il vero volto e le potenzialità della mediazione», ha suggerito Falcone. Per far ciò, tra i tanti spot che periodicamente i vari ministeri affidano ai media «sarebbe utile avviare una campagna mediatica dal titolo di mediazione si deve parlare» ha indicato Amendola.

Giornata di Studio
BARI 24 MARZO ore 08.30
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Aula Magna Aldo Cossu
Palazzo Ateneo Piazza Umberto I

**I nuovi reati tributari:
il concorso del Professionista**

Ore 9.30 Registrazione ed Accoglienza Partecipanti
Ore 9.40 Saluti di Inizio Lavori
Giuseppe Siragusa, Presidente Provinciale LAPET Associazione Nazionale Tributaristi
Antonio Felice Urlicchio, Inglese Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Virgilio Biondi, Presidente Istituto Nazionale Studi Legali
Roberto Falcone, Presidente Nazionale LAPET Associazione Nazionale Tributaristi
Ore 9.50 Relazione
Ciro Santorrella, Istituto Procuratore nella Repubblica di Torino
"La riforma dei reati penali tributari"
Marco Bergagli, Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Torino - verbifone
"Il concorso del reato del professionista e la relativa responsabilità penale e civile"
Ore 12.20 Conclusioni
Giovanna Restucco, Segretario Nazionale LAPET Associazione Nazionale Tributaristi
Ore 13.00 Saluti di Fine Lavori

La partecipazione è libera previa iscrizione

www.iltributarista.it www.caftributaristi.it
Per informazioni: Telefono 06 6371274 - Fax 06 39638983 - Email info@iltributarista.it
La partecipazione al convegno dà diritto al riconoscimento di credito formativo ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale

in collaborazione con
ItaliaOggi, Ministero della Giustizia, ECCC, MARSH, Ministero dell'Università e della Ricerca

A cura
dell'Ufficio Stampa della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TRIBUTARISTI LAPET
Associazione legalmente
riconosciuta
Sede nazionale:
Via Sergio I 32
00165 Roma
Tel. 06-6371274
Fax 06-39638983
www.iltributarista.it
info@iltributarista.it